



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 280

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di sabato 30 novembre 2019

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

BILANCIO (5^a)

Sabato 30 novembre 2019

Plenaria**228^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Castelli e Misiani e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 16,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE**(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 novembre.

Il PRESIDENTE revoca l'inammissibilità degli emendamenti 8.0.19 (testo 2), 39.0.6 e 39.0.7.

Comunica, poi, in relazione alla lista degli emendamenti segnalati dai Gruppi parlamentari, che sono state apportate le seguenti modifiche: l'emendamento 63.0.43 (testo 2), presentato nella seduta antimeridiana del 26 novembre, per un mero errore materiale è da intendersi come 60.0.43 (testo 2); l'emendamento 63.0.43 (testo 3), presentato nella seduta del 27 novembre, è da intendersi come 63.0.43 (testo 2); sono state aggiunte le proposte 12.0.2, 12.0.52 e 20.7; l'emendamento 43.9 è stato sostituito con l'emendamento 55.0.142; l'emendamento 112.1 (testo 2) è stato sostituito con l'emendamento 79.4 (testo 2); l'emendamento 43.0.11 (testo 2) è stato sostituito con l'emendamento 44.52 (già 43.0.11 (testo 3)) e l'emendamento 50.3 è stato sostituito con l'emendamento 53.0.20.

Informa, altresì, che sono stati presentati gli emendamenti 7.3 (testo 3), 8.88 (testo 2), 8.0.31 (testo 4), 12.0.7 (testo 2), 18.0.92 (testo corretto), 25.0.7 (testo 2), 28.30 (testo 2), 28.48 (testo 2), 30.0.29 (testo 3), 32.0.145 (testo 2), 36.0.4 (testo 3), 36.0.11 (testo 3), 36.0.12 (testo 2), 36.0.19 (testo 2), 39.0.59 (testo 2), 41.0.32 (testo 2), 44.5 (testo 2), 44.32 (testo 2), 44.52 (già 43.0.11 (testo 3)) 53.0.30 (testo 3), 55.0.35 (testo 2), 55.0.121 (testo 2), 55.0.157 (testo 2), 56.1 (testo 2), 60.0.95 (testo 2), 60.0.121 (testo 2), 60.0.162 (testo 3), 60.0.163 (testo 3), 69.1 (testo 2), 70.0.26 (testo 2), 78.6 (testo 3), 79.4 (testo 2) e 100.1 (testo 2), *pubblicati in allegato*.

Comunica è stato ritirato l'ordine del giorno G/1586/59/5, nonché gli emendamenti non segnalati 8.64 e 24.0.39.

Il PRESIDENTE comunica, inoltre, che l'ordine del giorno G/1586/59/5 è stato ritirato.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 53.23 e il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 8.0.18.

Il PRESIDENTE comunica inoltre che, relativamente all'articolo 2, gli emendamenti segnalati 2.0.1, 2.0.4, 2.0.6 e 2.0.7 sono accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti segnalati, relativi all'articolo 3.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.4 (testo 2), e chiede l'accantonamento degli emendamenti 3.5 e 3.0.3 (testo corretto).

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede un ripensamento sull'emendamento 3.4 (testo 2) che consente di rispondere alle gravi difficoltà

di chi ha subito danni ai fabbricati a causa delle frane nelle località montane, prevedendo una esenzione dal versamento dell'IMU.

L'emendamento 3.4 (testo2) è, quindi, accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti segnalati all'articolo 4.

Su proposta della relatrice ACCOTO (*M5S*) e del rappresentante del GOVERNO sono accantonati gli emendamenti 4.6, 4.9, 4.11, 4.13, 4.23, 4.0.3 (testo 2), 4.0.4 e 4.0.5.

Su richiesta di chiarimento del senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 4.0.2 non figura tra quelli segnalati.

La seduta, sospesa alle ore 17,05, riprende alle ore 17,10.

Il PRESIDENTE comunica che il GOVERNO ha presentato 8 nuovi emendamenti, identificati con i numeri 8.1000, 18.0.1000, 18.0.1001, 44.1000, 47.0.1000, 53.1000, 55.0.1000 e 87.1000. Propone, quindi di fissare alle ore 13 di lunedì 2 dicembre 2019 il termine per la presentazione di subemendamenti ai predetti emendamenti.

La Commissione conviene.

Si passa agli emendamenti all'articolo 5.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.5, 5.7 e 5.0.1 e propone l'accantonamento degli emendamenti 5.0.5 e 5.0.13.

Relativamente all'articolo 6, la relatrice ACCOTO (*M5S*) invita al ritiro degli emendamenti 6.1 e 6.0.76, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 6.2, 6.0.1, 6.0.3, 6.0.53 e 6.0.55. Propone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti 6.0.32 e 6.0.49.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme alla Relatrice.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 6.0.76.

Si passa quindi alla votazione dei predetti emendamenti, a partire dal 3.1.

Interviene il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) per dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 3.1, che ripristina la deducibilità del 60 per cento, dell'IMU sui capannoni, prevista dalla scorsa legge di bilan-

cio, pur mantenendo il raggiungimento del 100 per cento al 2023. Si dichiara inoltre d'accordo sul successivo emendamento 3.2, che propone di elevare da subito la deducibilità al 100 per cento.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 3.1, ma anche su quello successivo 3.2, a prima firma Caliendo, che prevede la deducibilità dell'IMU sui beni strumentali al fine di evitare una sorta di imposizione patrimoniale sulle imprese.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione l'emendamento 3.1, con il parere contrario dei Relatori e del Governo.

La Commissione respinge.

Posto in votazione, è respinto anche l'emendamento 3.2.

Il PRESIDENTE, ricordato che tutti gli emendamenti segnalati all'articolo 4 sono stati accantonati, passa alle votazioni degli emendamenti all'articolo 5, sui cui i Relatori e il Governo hanno espresso parere contrario.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 5.5 e 5.7.

La senatrice PIRRO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 5.0.1 e lo ritira.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) ritira l'emendamento 6.1.

L'emendamento 6.2, posto in votazione con il parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Sull'emendamento 6.0.1, interviene il senatore FERRO (*FI-BP*) per dichiarare il suo voto favorevole e evidenziare come la proposta rappresenti un avvio già da quest'anno della riforma fiscale di graduale riduzione delle aliquote.

La sottosegretaria CASTELLI ricorda che il DEF già prevede la presentazione di un provvedimento collegato alla manovra volto ad avviare la riduzione della pressione fiscale a partire dai prossimi anni.

Posto in votazione, con il parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 6.0.1 è respinto.

Sull'emendamento 6.0.3, interviene il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) per dare atto dell'intenzione del Governo di voler affrontare il tema della riduzione del cuneo fiscale, su cui peraltro vi è un ampio con-

senso, in modo compiuto solo nella seconda lettura alla Camera. L'emendamento invece consentirebbe di anticipare tale intervento.

Posto in votazione, l'emendamento 6.0.3 è respinto.

In unica votazione sono posti in votazione e respinti gli identici emendamenti 6.0.53 e 6.0.55.

Il PRESIDENTE ricorda che tutti gli emendamenti segnalati, relativi all'articolo 7 sono stati accantonati.

La sottosegretaria CASTELLI, al riguardo, ritiene opportuno che gli emendamenti, che vertono sulla destinazione dei fondi delle amministrazioni centrali, siano valutati nell'ambito di una considerazione complessiva che comprenda anche i fondi destinati al Green New Deal.

Si passa all'esame degli emendamenti segnalati, relativi all'articolo 8.

Il relatore STEFANO (*PD*) propone l'accantonamento degli emendamenti 8.10, 8.13 (testo 2), 8.23, 8.33 (testo 2), 8.48, 8.52, 8.76, 8.86, 8.88 (testo 2), 8.91, 8.103, 8.105, 8.116 (testo 2), 8.117 (testo 2), 8.119, 8.129 (testo 2), 131 (testo 2), 8.133, 8.134, 8.137, 8.140, 8.146, 8.0.1 (testo 2), 8.0.7, 8.0.9, 8.0.14, 8.0.24, 8.0.19 (testo 2), 8.0.29, 8.0.31 (testo 4). Invita alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 8.83 e al ritiro dell'emendamento 8.0.27. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 8.0.5, 8.0.2 (testo 2) e 8.0.30.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 8.53 e 8.55 per valutarli nell'ambito dell'intero pacchetto di misure sulla famiglia.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira l'emendamento 8.0.27 preannunciando la presentazione di un conferente ordine del giorno (G/1586/88/5).

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sugli identici emendamenti 8.117 (testo 2) e 8.116 (testo 2) e sull'ipotesi di presentazione di un testo 3.

Il PRESIDENTE chiarisce che il senatore Manca ha preannunciato la presentazione di una riformulazione dell'emendamento 8.116 (testo 2) in un testo 3 e che ciò avverrà eventualmente al momento opportuno.

Si passa alla votazione dei predetti emendamenti segnalati, riferiti all'articolo 8, su cui i RELATORE e la rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario.

Sull'emendamento 8.89 (testo 2), interviene in dichiarazione di voto il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) per ricordare che la proposta, a prima

firma del senatore Arrigoni, è finalizzata a migliorare il testo della norma relativa alla destinazione dei fondi per gli enti locali. In particolare, è volto a evitare che i comuni non possano più destinare i fondi alla messa in sicurezza delle strade e per interventi in favore della viabilità, come invece previsto dalla scorsa legge di bilancio.

Posto, quindi, ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.89 (testo 2) è respinto.

Il PRESIDENTE riepiloga gli emendamenti all'articolo 8 accantonati, secondo la proposta del relatore Stefano.

In merito all'emendamento 8.53, su cui il parere era contrario relativamente alla copertura che attinge ai fondi del reddito di cittadinanza, il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) suggerisce di procedere alla votazione e di recuperarne eventualmente il contenuto di merito nell'ambito dell'esame complessivo.

Il PRESIDENTE, quindi, pone ai voti l'emendamento 8.53, con il parere contrario dei Relatori e del Governo.

La Commissione respinge.

Posti distintamente ai voti sono altresì respinti gli emendamenti 8.55, 8.56, 8.57 e 8.70.

La senatrice PIRRO (*M5S*) accoglie l'invito di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 8.83. Pertanto lo ritira e si riserva di presentare un conferente ordine del giorno.

Sull'emendamento 8.0.2 (testo 2) interviene la senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) per evidenziare che esso ripropone una misura della scorsa legge di bilancio di grande efficacia, che ha consentito la spesa di 400 milioni di euro nella manutenzione delle strade di comuni con meno di 20 mila abitanti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI ricorda che questa manovra mette a disposizione dei comuni ulteriori fondi a favore degli enti locali, attraverso misure previste anche da altre norme della legge.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce, tuttavia, che si tratta di altri interventi, diversi da quello che si è dimostrato di grande efficacia nella messa in sicurezza delle strade.

Il senatore MANCA (*PD*) evidenzia i meriti di questa manovra, che ha il pregio di incarnare una visione strategica e strutturale relativamente

ai comuni, e che può segnare l'inizio di una nuova fase nei rapporti con gli enti locali.

Il senatore COMINCINI (*IV-PSI*) si associa a quanto affermato dal senatore Manca, precisando che la manovra prevede misure adeguatamente finanziate, nell'arco di un periodo di lungo termine che si estende fino al 2034. Auspica inoltre che l'accordo con l'Anci trovi piena attuazione.

Posto, quindi, ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.0.2 (testo 2) è respinto.

Sull'emendamento 8.0.5, la senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) interviene per chiarire che l'emendamento ripropone, per l'Aipo, il meccanismo già utilizzato per la protezione civile, volto a consentire il pagamento degli straordinari dei lavoratori dipendenti, attingendo a somme già stanziare.

Posto ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.0.5 è respinto.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), in assenza della proponente, sottoscrive l'emendamento 8.0.30 della senatrice Bonino.

Posto ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.0.30 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti segnalati, riferiti all'articolo 9.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) propone di accantonare l'emendamento 9.4 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 9.5, 9.8 e 9.0.5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme alla Relatrice.

Posti distintamente ai voti, e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) sull'emendamento 9.0.5, sono respinti gli emendamenti 9.5, 9.8 e 9.0.5.

Si passa all'esame degli emendamenti segnalati, riferiti all'articolo 10.

Su proposta dei RELATORI gli emendamenti relativi agli articoli 10 e 11 vengono accantonati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 12.

Su proposta dei RELATORI vengono accantonati gli emendamenti 12.6, 12.19, 12.0.2, 12.0.4 (testo 2), 12.0.31, 12.0.33 (testo 3), 12.0.34, 12.0.52, 12.0.58.

I RELATORI invitano al ritiro e in subordine esprimono contrario in relazione agli emendamenti 12.15, 12.17, 12.23 (testo 2), 12.0.1, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7 (testo 2), 12.0.24, 12.0.36, 12.0.61.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme ai relatori.

Il senatore MANCA (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 12.0.7 (testo 2) e il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 12.0.1.

I RELATORI accolgono tali richieste.

Gli emendamenti 12.0.7 (testo 2) e 12.0.1 si intendono quindi accantonati.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 12.15 preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) ritira l'emendamento 12.17.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira l'emendamento 12.23 (testo 2) preannunciando la presentazione di un ordine del giorno, aggiunge altresì la propria firma all'emendamento 12.0.5 e lo ritira.

Il senatore FERRO (*FI-BP*) chiede a relatori e Governo di riconsiderare il parere contrario sull'emendamento 12.0.24.

Il sottosegretario Laura CASTELLI sottolinea che su tale emendamento vi sono problemi di copertura finanziaria e conferma pertanto il proprio parere contrario.

Il senatore FERRO (*FI-BP*) ritira allora l'emendamento 12.0.24 preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 12.0.36, depositando un ordine del giorno G/1586/91/5.

Tutti i senatori presenti chiedono di apporre la propria firma all'ordine del giorno G/1586/91/5 presentato dal senatore Errani.

Benché accolto dal Governo, su richiesta del senatore ERRANI, l'ordine del giorno è comunque sottoposto al voto e approvato.

Il senatore CONZATTI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 12.0.61 preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Su proposta dei RELATORI, gli emendamenti agli articoli 13, 14 e 15 sono accantonati.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento relativo all'articolo 16.

Posto ai voti con parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 16.1 viene respinto.

Su proposta dei RELATORI, gli emendamenti all'articolo 17 sono accantonati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 18.

Su proposta dei RELATORI, vengono accantonati gli emendamenti 18.4, 18.13, 18.14, 18.18, 18.23, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.7, 18.0.14 (testo 2), 18.0.17, 18.0.18, 18.0.22, 18.0.24, 18.0.30, 18.0.31, 18.0.36, 18.0.52, 18.0.69, 18.0.78 (testo 2), 18.0.85 (testo 2).

I RELATORI esprimono parere contrario sugli emendamenti 18.0.86, 18.0.88 e 18.0.92.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 18.0.86 e ne chiede l'accantonamento.

I RELATORI accolgono tale richiesta e l'emendamento viene pertanto accantonato.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'emendamento 18.0.88. Esprime il voto favorevole del proprio Gruppo su tale emendamento, sottolineando che esso riguarda tutti i sindaci al di là delle appartenenze politiche.

Posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 18.0.88 è respinto.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) segnala che, per un errore materiale nella stampa, l'emendamento 18.0.92, a sua firma, intende sopprimere il comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, e non il comma 36 come erroneamente indicato nel testo in distribuzione. Dichiaro il voto favorevole del proprio Gruppo all'emendamento che consente di utilizzare in maniera più efficace le graduatorie dei concorsi pubblici.

Posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 18.0.92 (testo corretto) viene respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 19.

Su proposta dei relatori, vengono accantonati gli emendamenti 19.1-19.32 (testo 2), 19.37, 19.39, 19.56, 19.59, 19.79, 19.85, 19.0.4, 19.0.9, 19.0.24, 19.0.30, 19.0.41, 19.0.46, 19.0.48 (testo 2), 19.0.49 (testo 2), 19.0.55, 19.0.57, 19.0.58 (testo 2) e 19.0.60 (testo 2).

I RELATORI invitano al ritiro e in subordine esprimono parere contrario sugli emendamenti 19.77, 19.0.3 (testo 2), 19.0.15 e 19.0.25.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) chiede al Governo di poter prendere in considerazione l'accoglimento degli emendamenti 19.0.23 e 21.0.2 (che non figurano tra gli emendamenti segnalati).

La rappresentante del GOVERNO si impegna a valutare tale possibilità.

La senatrice PIRRO (*M5S*) fa proprio e ritira l'emendamento 19.77.

Posti ai voti con distinte votazioni, con il parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 19.0.3 (testo 2) e 19.0.15 vengono respinti.

Il senatore MANCA (*PD*) ritira l'emendamento 19.0.25 depositando l'ordine del giorno G/1586/92/5, che viene accolto dal Governo.

Su proposta dei RELATORI, gli emendamenti relativi all'articolo 20 vengono accantonati.

Si passa all'esame dell'emendamento relativo all'articolo 21.

I RELATORI invitano al ritiro o in subordine esprimono parere contrario sull'emendamento 21.0.7, fatto proprio dal senatore ERRANI (*Misto-LeU*).

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 21.0.7 viene respinto.

Su proposta dei RELATORI, gli emendamenti relativi agli articoli 22, 23 e 24 vengono accantonati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 25.

Su proposta dei RELATORI, vengono accantonati gli emendamenti 25.1, 25.35 (testo 2), 25.44, 25.0.6 (testo 2) e 25.0.7 (testo 2).

Posto ai voti con parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO l'emendamento 25.23 (testo 2) viene respinto.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) invita i colleghi a votare favorevolmente sull'emendamento 25.52 (testo 2) che contiene norme sul cosiddetto «bonus facciate».

Posto ai voti con parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO l'emendamento 25.52 (testo 2) viene respinto.

Su proposta dei RELATORI, gli emendamenti relativi agli articoli 26, 27, 28 e 29 vengono accantonati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 30.

Su proposta dei RELATORI, vengono accantonati gli emendamenti 30.0.27 e 30.0.33 (testo 2).

I RELATORI esprimono parere contrario sugli emendamenti 30.1 (testo 2), 30.0.6, 30.0.29 (testo 3), 30.0.34 e 30.0.35.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla valutazione negativa dell'emendamento 30.0.6, relativo alla cosiddetta «mini IRES».

La rappresentante del GOVERNO sottolinea che nel recente passato tale misura non ha prodotto risultati significativi.

Posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 30.0.6 viene respinto.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) sottolinea l'importanza dell'emendamento 30.0.6 che intende abolire le limitazioni all'uso del contante.

Posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 30.1 (testo 2) viene respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CALANDRINI (*FdI*), posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO l'emendamento 30.0.29 (testo 3) viene respinto.

I senatori FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) e DELL'OLIO (*M5S*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 30.0.34 e 30.0.35.

Su proposta dei RELATORI, gli emendamenti relativi agli articoli da 31 a 40 vengono accantonati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 41.

Su proposta dei RELATORI, vengono accantonati gli emendamenti 41.12 (testo 2), 41.14, 41.45, 41.49 (testo 2), 41.60, 41.66, 41.0.7, 41.0.8, 41.0.10, 41.0.11 (al quale il senatore FANTETTI (*FI-BP*) aggiunge la propria firma), 41.0.13, 41.0.17, 41.0.20, 41.0.21, 41.0.22, 41.0.31, 41.0.32 (testo 2) e 41.0.40 (testo 2).

I RELATORI esprimono parere contrario sugli emendamenti 41.1 (testo 2), 41.2, 41.5, 41.11, 41.16, 41.19, 41.20, 41.23, 41.27, 41.29, 41.30, 41.31, 41.32, 41.33, 41.43, 41.47, 41.54 (testo 2), 41.61 (testo 2), 41.62 (testo 2), 41.63 (testo 2), 41.64, 41.0.1, 41.0.35 (testo 2) e 41.0.37.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) chiede di accantonare l'emendamento 41.0.37, che introduce norme a tutela del coniuge a carico.

La rappresentante del GOVERNO segnala che su tale emendamento vi era stato un parere contrario da parte della Ragioneria generale dello Stato.

I RELATORI accolgono comunque la richiesta di accantonamento per procedere a ulteriori valutazioni.

L'emendamento 41.0.37 viene quindi accantonato.

La senatrice PIRRO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 41.27 e lo ritira. Ritira altresì l'emendamento 41.47, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritira l'emendamento 41.29, annunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Posti ai voti con distinte votazioni, con il parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, vengono respinti gli emendamenti 41.1 (testo 2), 41.2, 41.5, 41.11, 41.16, 41.19, 41.20, 41.23, 41.30 (previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*)), 41.31, 41.32, 41.33, 41.43, 41.54 (testo 2), 41.61 (testo 2), 41.62 (testo 2), 41.63 (testo 2), 41.64.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) aggiunge la propria firma all'emendamento 41.0.1, per consentire la possibilità di ripresentarlo in Aula.

Posti ai voti con distinte votazioni, con il parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, vengono respinti gli emendamenti 41.0.1 e 41.0.35 (testo 2).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42.

Su proposta dei RELATORI, vengono accantonati gli emendamenti 42.6, 42.7, 42.8 (testo 2), 42.0.8 (testo 2), 42.0.9, 42.0.10 e 42.0.11.

I RELATORI esprimono parere contrario sugli emendamenti 42.0.14, 42.0.17 (testo 2) e 42.0.18.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posti ai voti con distinte votazioni, tali emendamenti, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) (relativa all'emendamento 42.0.14) e del senatore FERRO (*FI-BP*) (relativa all'emendamento 42.0.18), vengono respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

Su proposta dei RELATORI, sono accantonati gli emendamenti 43.0.4 e 43.0.13.

I RELATORI e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 43.0.12, che viene respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 44.

Su proposta dei RELATORI vengono accantonati gli emendamenti 44.25, 44.30, 44.52 (già 43.0.11 testo 3), 44.0.13, 44.0.18, 44.0.26, 44.0.29.

I RELATORI esprimono parere contrario sugli emendamenti 44.3, 44.5 (testo 2), 44.32 (testo 2), 44.0.9 e 44.0.32.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 44.0.9.

I RELATORI accolgono tale richiesta e l'emendamento viene pertanto accantonato.

Posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 44.3 viene respinto.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 44.5 (testo 2), che contiene misure a favore di iniziative culturali nei comuni della provincia di Parma, designata Capitale europea della cultura per il 2020.

I RELATORI segnalano che sono emerse diverse contrarietà nei confronti dell'emendamento, anche per la sua natura settoriale.

Il senatore MANCA (*PD*) segnala che i finanziamenti sono già previsti dal provvedimento con il quale la città di Parma è stata candidata a Capitale europea della cultura.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) insiste nella sua richiesta di accantonamento che viene quindi accolta dai RELATORI.

L'emendamento 44.5 (testo 2) viene quindi accantonato.

Posti ai voti con distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti 44.32 (testo 2) e 44.0.32 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*)).

Su proposta dei RELATORI gli emendamenti relativi agli articoli 45, 46 e 47 vengono accantonati.

Non essendovi emendamenti segnalati relativi all'articolo 48, si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 49.

I RELATORI invitano al ritiro degli emendamenti 49.1, 49.0.2 e 49.0.6.

La senatrice PIRRO (*M5S*) aggiunge la firma agli emendamenti 49.1 e 49.0.6 e li ritira, unitamente all'emendamento 49.0.2.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 50.

La senatrice PIRRO (*M5S*) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 50.0.4.

Non essendovi emendamenti segnalati relativi all'articolo 51, si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 52.

Su proposta dei RELATORI, vengono accantonati gli emendamenti 52.0.3, 52.0.5, 52.0.14, 52.0.15, 52.0.18 e 52.0.20.

Su proposta dei RELATORI, vengono accantonati gli emendamenti relativi agli articoli 53 e 54.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 55.

Su proposta dei RELATORI, vengono accantonati gli emendamenti 55.1, 55.6, 55.0.3, 55.0.35 (testo 2), 55.0.36, 55.0.41, 55.0.43, 55.0.99, 55.0.110, 55.0.112, 55.0.119, 55.0.121 (testo 2), 55.0.122, 55.0.123 (testo

3), 55.0.125 (testo 2), 55.0.132, 55.0.137, 55.0.142, 55.0.148 (testo 2) e 55.0.157 (testo 2).

I RELATORI esprimono parere contrario sugli emendamenti 55.0.47, gli identici 55.0.48 e 55.0.102, 55.0.103 (testo 2), 55.0.117, 55.0.155 (testo 2), 55.0.163.

Posti ai voti con distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti 55.0.47 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DAMIANI *(FI-BP)*) e gli identici 55.0.48 e 55.0.102.

Gli emendamenti 55.0.103 (testo 2) e 55.0.117 vengono ritirati.

Posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*, l'emendamento 55.0.155 (testo 2) viene respinto.

Il senatore PICETTO FRATIN *(FI-BP)* fa proprio l'emendamento 55.0.163 e lo ritira, annunciando la presentazione di un ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 20,30, è ripresa alle ore 21.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 56.

Il RELATORE evidenzia come, oltre all'emendamento 56.1 (testo 2), che è accantonato, risultino accantonati anche tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 57.

La RELATRICE e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 57.2 (testo 2) e 57.8 (testo 2).

Sull'emendamento 57.8 (testo 2) interviene per dichiarazione di voto il senatore PICETTO FRATIN *(FI-BP)*, che invita il Governo a valutare con attenzione il merito della proposta emendativa.

Con distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti 57.2 (testo 2) e 57.8 (testo 2).

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 58.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 58.0.4, 58.0.8 (testo 2), 58.0.9 e 58.0.49 (testo 2). Propone altresì l'accantonamento degli emendamenti 58.0.10, 58.0.28, 58.0.41, 58.0.46, 58.0.47 (testo 2), 58.0.50 e 58.0.58 (testo 2).

Con distinte votazioni, e con parere contrario dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, vengono respinti gli emendamenti 58.0.4, 58.0.8 (testo 2) e 58.0.9.

Interviene quindi per dichiarazione di voto sull'emendamento 58.0.49 (testo 2), su cui anche la rappresentante del GOVERNO ha espresso parere contrario, il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*), che evidenzia come la proposta sia finalizzata ad agevolare quei soggetti che nel corso degli anni, pur avendo versato i contributi dovuti, avevano omesso la relativa comunicazione di versamento. Ritiene dunque che il Governo debba considerare l'opportunità di valutare diversamente la proposta emendativa.

Il sottosegretario Laura CASTELLI evidenzia come il parere contrario espresso dal Governo sia riferito agli oneri che l'emendamento comporta. Si rimette in ogni caso alla valutazione dei relatori.

L'emendamento 58.0.49 (testo 2) viene accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 59.

La RELATRICE e la rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario sugli emendamenti 59.2 e 59.0.1.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore DAMIANI (*FI-BP*) per evidenziare come entrambi gli emendamenti si riferiscano a tematiche agricole di rilievo, auspicando che la materia possa venire tenuta in considerazione dal Governo.

Con distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti 59.2 e 59.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 60.

La RELATRICE esprime parere contrario sugli emendamenti 60.9, 60.10, 60.12, 60.15, 60.20, 60.21, 60.82 (testo 2), 60.0.38, 60.0.60 (testo corretto), 60.0.66 (testo 2), 60.0.70, 60.0.78, 60.0.80 (testo 2), 60.0.90, 60.0.92 (testo 3), 60.0.95 (testo 2), 60.0.112 (testo 2) e 60.0.170. Suggerisce altresì l'accantonamento degli emendamenti 60.13 (testo 2), 60.22, 60.26, 60.28 (testo 2), 60.41, 60.45, 60.50 (testo 2), 60.58, 60.62, 60.87, 60.93, 60.0.2, 60.0.18, 60.0.28, 60.0.43 (testo 2), 60.0.85, 60.0.104 (testo 2), 60.0.105 (testo 2), 60.0.106, 60.0.121 (testo 2), 60.0.122, 60.0.123 (testo 2), 60.0.136, 60.0.138, 60.0.141 (testo 2), 60.0.152 (testo 2), 60.0.159 (testo 2), 60.0.162 (testo 3) e 60.0.163 (testo 3).

La rappresentante del GOVERNO si associa alle valutazioni della relatrice.

Vengano ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 60.15, 60.21, 60.82 (testo 2), 60.0.38, 60.0.60 (testo corretto), 60.0.80 (testo 2) e 60.0.90.

Interviene il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) per chiedere che venga accantonato anche l'emendamento 60.12, riguardante tematiche analoghe a quelle dell'emendamento 60.58, già accantonato.

I RELATORI convengono e l'emendamento 60.12 è accantonato.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 60.9, 60.10.

L'emendamento 60.20, fatto proprio dal senatore ERRANI (*Misto-LeU*) è messo ai voti, risulta respinto.

Con distinte votazioni vengono respinti altresì gli emendamenti 60.0.66 (testo 2), 60.0.70, 60.0.78.

Interviene quindi il senatore TARICCO (*PD*), che annuncia il ritiro dell'emendamento 60.0.92 (testo 3), invitando altresì il Governo a riconsiderare l'emendamento 60.0.146.

Si passa quindi alle votazioni dell'emendamento 60.0.95 (testo 2) su cui interviene per dichiarazione di voto la senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), che chiede ai colleghi di riconsiderare il parere contrario espresso dai relatori.

Messo ai voti, l'emendamento risulta respinto.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) interviene sugli emendamenti 60.0.104 e 60.0.100, ritenendo incongrue le inammissibilità formulate al riguardo.

Si passa dunque alla votazione dell'emendamento 60.0.112 (testo 2), su cui interviene in dichiarazione di voto la senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), che chiede alla maggioranza un ripensamento, tenuto conto che la proposta incentiva l'utilizzo del legno italiano sostenibile ed ecologico. Aggiunge che la proposta emendativa è stata formulata tenendo in considerazione quanto successo lo scorso anno nella zona del bellunese.

Il sottosegretario MISIANI conferma il parere contrario del Governo all'emendamento in esame, pur comprendendo le ragioni della proposta emendativa. Sottolinea che la contrarietà è dettata unicamente da problemi di coperture.

L'emendamento 60.0.112 (testo 2) viene ritirato dalla presentatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), che si riserva di trasformarlo in un ordine del giorno.

Si mette in votazione l'emendamento 60.0.170, che risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 62.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 62.0.8, 62.0.10, 62.0.14, 62.0.18 e 62.0.36. Suggerisce altresì l'accantonamento degli emendamenti 62.0.5, 62.0.34 e 62.0.69.

Si passa all'esame dell'emendamento 62.0.8.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) il quale evidenzia come la proposta emendativa sia riferibile ai temi della sicurezza, stigmatizzando la carenza di fondi disponibili e auspicando quindi da parte del Governo un'attenzione maggiore su tali temi.

Interviene il sottosegretario MISIANI per sottolineare come i fondi disponibili siano già cospicui e come ulteriori disponibilità verranno opportunamente considerate, tenendo tuttavia in debita considerazione i vincoli di bilancio.

Posto in votazione, l'emendamento 62.0.8 risulta respinto.

Interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 62.0.10 il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) che stigmatizza il parere contrario formulato dai relatori e dal Governo su un tema che riguarda il vestiario delle Forze di Polizia, che a suo giudizio richiederebbe un'attenzione maggiore.

Messo ai voti, l'emendamento 62.0.10 risulta respinto.

Con distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti 62.0.14 e 62.0.18.

Si passa all'esame dell'emendamento 62.0.36 su cui interviene in dichiarazione di voto la senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) per chiedere alla maggioranza un ripensamento, tenuto conto che la proposta emendativa affronta una tematica spinosa come quella della prevenzione e del contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi delle strutture scolastiche.

Posto in votazione, l'emendamento 62.0.36 risulta respinto.

Si passa quindi all'esame agli emendamenti riferiti all'articolo 63.

La RELATRICE esprime parere contrario sugli emendamenti 63.10, 63.17, 63.0.46 (testo 2), 63.0.47 e 63.0.62. Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 63.7, 63.9, 63.11 (testo 2 corretto), 63.12, 63.13, 63.15, 63.0.1, 63.0.43 (testo 2), 63.0.48, 63.0.49, 63.0.51, 63.0.58 (testo 2 corretto), 63.0.59, 63.0.60 e 63.0.63.

Il sottosegretario MISIANI si dichiara concorde con le valutazioni della relatrice.

Con distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 63.10, 63.17 e 63.0.46 (testo 2).

Interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 63.0.47 il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), che evidenzia come la proposta emendativa intenda finanziare un fondo per la ristrutturazione degli impianti a fune e di innevamento nelle regioni a statuto ordinario. Si tratta, a suo giudizio, di un tema relativo alla sicurezza di tali impianti che meriterebbe attenzione analoga a quella riservata alla messa in sicurezza delle strade e di altre vie di comunicazione.

Il sottosegretario MISIANI interviene per evidenziare come sulla proposta emendativa vi sia la contrarietà da parte della Ragioneria Centrale dello Stato.

Posto in votazione, l'emendamento 63.0.47 risulta respinto.

Messo ai voti risulta altresì respinto l'emendamento 63.0.62.

Le proposte emendative relative agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 risultano accantonate.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 70.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 70.0.4 e 70.0.26 (testo 2). Propone altresì l'accantonamento dell'emendamento 70.0.24.

Il sottosegretario MISIANI si associa alle valutazioni del relatore.

Posto in votazione risulta respinto l'emendamento 70.0.4.

Interviene sull'emendamento 70.0.26 (testo 2) il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) per evidenziare come la proposta emendativa, di cui propone l'accantonamento, interessi soprattutto la regione Piemonte.

Il sottosegretario MISIANI ricorda come il parere contrario espresso dalla Ragioneria si riferisse alla prima formulazione della proposta emendativa in esame. Conviene pertanto sull'opportunità di un accantonamento dell'emendamento stesso.

Interviene altresì la senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) che, nel ricordare come l'emendamento 63.0.46 avesse la medesima origine di quello in esame, dichiara di sottoscrivere l'emendamento 70.0.26 (testo 2).

Interviene criticamente il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) per evidenziare come la proposta emendativa impegni il Governo su un fondo di esclusiva pertinenza regionale.

L'emendamento 70.0.26 (testo 2) risulta accantonato.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 71.

Il RELATORE, nel proporre l'accantonamento degli emendamenti 71.2 e 71.3, esprime altresì parere contrario sull'emendamento 71.0.5.

Interviene per dichiarazione di voto la senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) che, nell'illustrare la proposta emendativa, evidenzia come essa intenda rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione europea, risultando in applicazione di una direttiva europea.

Posto in votazione, con parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MISIANI, l'emendamento 71.0.5 risulta respinto.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 72.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) propone l'accantonamento degli emendamenti 72.7 (testo 2), 72.11, 72.14 (testo 2), 72.16, 72.19 e 72.24.

Si passa dunque all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 73.

Il RELATORE propone l'accantonamento dell'emendamento 73.0.1. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 73.0.2, che, messo ai voti con parere contrario anche del sottosegretario MISIANI, risulta respinto.

La proposta emendativa 74.0.1, relativa all'articolo 74, risulta accantonata.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 75.

Il relatore STEFANO (*PD*) propone l'accantonamento degli emendamenti 75.0.3, 75.0.6, 75.0.16 e 75.0.17. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 75.0.13 (testo 2), che viene ritirato dal proponente.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 76.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 76.1 e 76.0.1. Quest'ultimo emendamento è ritirato dai proponenti. Propone altresì l'accantonamento dell'emendamento 76.0.2.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 76.1.

Il sottosegretario MISIANI esprime il medesimo avviso.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 76.1, sottolineando che le disposizioni dell'articolo 76 si risolvono in una nuova forma di prelievo fiscale con risultati molto limitati.

L'emendamento 76.1 è quindi posto ai voti e respinto.

Su invito del relatore STEFANO (*PD*), che altrimenti esprimerebbe parere contrario, l'emendamento 76.0.1 è ritirato dai proponenti.

Sono temporaneamente accantonati gli emendamenti 76.0.2, 77.0.2 e gli emendamenti agli articoli 78 e 79 già segnalati.

Posto in votazione e previo parere contrario del relatore e del Governo, la Commissione respinge l'emendamento 80.3.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 81.2, 81.0.1 e 81.0.2 (testo 2).

Il sottosegretario MISIANI esprime il medesimo avviso.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede che l'emendamento 81.2 sia accantonato per un ulteriore approfondimento istruttorio.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte il sottosegretario MISIANI, il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) e il PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 81.2.

L'emendamento 81.0.1 è ritirato dai proponenti.

La senatrice PIRRO (*M5S*) sottoscrive e ritira l'emendamento 81.0.2 (testo 2).

Sono temporaneamente accantonati gli emendamenti all'articolo 82.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) dichiara il parere contrario sugli emendamenti 83.1 e 83.4.

Il sottosegretario MISIANI esprime il medesimo avviso.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 83.1, sostenendo che la disciplina sui buoni pasto recata dall'articolo 83 finisce per penalizzare i lavoratori, senza apportare significative entrate all'Erario.

Il sottosegretario MISIANI interviene incidentalmente per precisare che l'articolo eleva da 7 a 8 euro l'importo del buono pasto esente da imposizione fiscale nel caso di transazioni elettroniche.

All'esito del voto, l'emendamento 83.1 è respinto.

Il senatore PRESUTTO (*M5S*) ritira l'emendamento 83.4.

L'emendamento 83.0.3 è temporaneamente accantonato.

Gli emendamenti all'articolo 84, già segnalati, sono temporaneamente accantonati.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 85.1 (testo 2).

Il sottosegretario MISIANI esprime il medesimo avviso.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, evidenziando che l'articolo 85 penalizza le persone che hanno poca dimestichezza con i pagamenti elettronici e che verranno a conoscere le conseguenze dell'articolo che l'emendamento 85.1 (testo 2) vuole sopprimere solo al momento della dichiarazione dei redditi 2021 per il 2020, allorché non potranno fruire di determinate detrazioni.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) interviene incidentalmente paventando i rischi della pervasività eccessiva degli effetti delle transazioni elettroniche sulle abitudini di consumo e sui rapporti sociali.

All'esito del voto, l'emendamento 85.1 (testo 2) risulta respinto.

L'emendamento 85.0.3 e gli emendamenti agli articoli 86 e 87, già segnalati, sono temporaneamente accantonati.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 88.1 (testo 2), 88.3 (testo 2), 88.4 (testo 2), 88.14 (testo 2), 88.16 (testo 2), 88.17 (testo 2), 88.27, 88.0.5 e 88.0.14 (testo 2). Propone di accantonare gli emendamenti 88.8 (testo 2), 88.18 e 88.20. Invita al ritiro dell'emendamento 88.9, sul quale altrimenti esprimerebbe parere contrario.

Il sottosegretario MISIANI esprime il medesimo avviso.

L'emendamento 88.9 è ritirato dai proponenti.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 88.1 (testo 2), volto a ripristinare la cosiddetta «mini flat tax», che già ha sortito effetti positivi in capo ai soggetti a cui tale modalità di imposizione fiscale era rivolta.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 88.1 (testo 2) e 88.3 (testo 2) sono respinti.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 88.4 (testo 2), che introduce un'aliquota unica per i redditi incrementali.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 88.4 (testo 2), 88.14 (testo 2), 88.16 (testo 2) e 88.17 (testo 2) sono respinti.

Gli emendamenti 88.8 (testo 2), 88.18 e 88.20 sono temporaneamente accantonati.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 88.27, ribadendo la necessità di assicurare certezza e continuità normativa ai titolari di partita IVA.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 88.27, 88.0.5 e 88.0.14 (testo 2) sono respinti.

Sono temporaneamente accantonati gli emendamenti agli articoli 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98, già segnalati.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 99.3, 99.4, 99.5 (testo 2), 99.9 e 99.0.8 (testo 3). Propone di accantonare gli emendamenti 99.14 e 99.Tab.A.6.

Il sottosegretario MISIANI esprime il medesimo avviso.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 99.3, che reperisce maggiori risorse per il rimpatrio dei cittadini stranieri in posizione irregolare sul territorio nazionale.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 99.3 e 99.4 sono respinti.

Dopo l'intervento della senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), che si sofferma sull'esigenza di garantire la sicurezza delle infrastrutture stradali nella provincia di Lecco, nell'ambito della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del

2026, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 99.5 (testo 2).

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 99.9, che prevede un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini tra i diciotto e i ventidue anni, sottolineandone le positive ricadute sociali.

L'emendamento 99.9 è quindi posto ai voti e respinto.

L'emendamento 99.14 è temporaneamente accantonato.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 99.0.8 (testo 3), volto a sostenere la ricerca genetica sulle cosiddette malattie rare.

La senatrice PIRRO (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, sostenendo che il criterio della «evidenza possibile della cura» – a cui l'emendamento condiziona l'impiego delle risorse – è più restrittivo di quello della «speranza di vita, in attesa della commercializzazione» attualmente previsto dall'articolo 48, comma 19, della legge n. 326 del 2003.

Posto in votazione, l'emendamento 99.0.8 (testo 3) è respinto.

L'emendamento 99.Tab.A.6 è temporaneamente accantonato.

Sono altresì accantonati tutti i restanti emendamenti già segnalati.

Il sottosegretario CASTALDI esprime apprezzamento per lo svolgimento dell'istruttoria in Commissione e chiede che l'organizzazione dei lavori tenga conto dell'esigenza di approfondimento istruttorio da parte del Governo.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, con una migliore organizzazione del tempo a disposizione della Commissione, si sarebbe evitata una programmazione delle sedute *ad horas* e con frequenti sconvoluzioni.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) osserva che il Governo ha avuto a disposizione tutto il tempo necessario nei giorni scorsi e che il ritardo accumulato nei lavori della Commissione è stato determinato più dalle fibrillazioni interne alla maggioranza che dalle verifiche tecniche sugli emendamenti da parte dell'Esecutivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, nonché le sedute di domani, domenica 1° dicembre, già convocate alle ore 9,30, 15 e 20,30 non avranno più luogo. La Commissione tornerà a riunirsi lunedì 2 dicembre 2019, alle ore 18.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 23.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1586

ordini del giorno

G/1586/88/5

RICCIARDI, MATRISCIANO, DE LUCIA, ANGRISANI, GIANNUZZI, GAUDIANO, PUGLIA, MAUTONE, VACCARO, LA MURA, CAMPAGNA, PIRRO

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento reca disposizioni volte ad incentivare gli investimenti degli enti territoriali con particolare riferimento, al comma 13, alla manutenzione della rete viaria e, al comma 16, alla messa in sicurezza delle strade;

considerato che:

lo scorso agosto sono state presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le linee guida per la manutenzione dei viadotti, per la cui redazione il Ministero ha incaricato l'ufficio Ispettivo Territoriale di Roma che si è avvalso del supporto di diverse Istituzioni Universitarie tra cui la facoltà di Ingegneria della Sapienza di Roma, il Politecnico di Torino, l'Università di Trento e di alcuni professionisti esterni che collaborano con l'Università degli studi di Napoli Federico II;

fra settembre 2018 e luglio 2019 sono stati effettuati 180 sopralluoghi sui viadotti di tutta la rete autostradale, che hanno confermato l'effettivo stato di ammaloramento dei viadotti, in alcuni casi anche molto avanzato;

sono state inoltre analizzate le relazioni e i calcoli condotti dalle società concessionarie sui viadotti, da cui sono emerse evidenti anomalie. In particolare rispetto alla caratterizzazione dei materiali, la valutazione delle sezioni geometriche e dello stato di precompressione, spesso l'analisi è stata effettuata in riferimento alle ipotesi progettuali;

la valutazione dello stato delle armature da precompressione, con specifico riferimento alla determinazione della precompressione residua, risulta raramente visibile, rendendo necessario eseguire specifiche ispezioni e verifiche. In particolare, le cadute di tensione a tempo infinito

sono risultate spesso superiori rispetto a quelle ipotizzate nel progetto, raggiungendo valori oltre il 30 per cento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere uno specifico contributo finalizzato al monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ed alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di viadotti in calcestruzzo armato precompresso.

G/1586/89/5

Marco PELLEGRINI, MATRISCIANO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PESCO, BRIZIARELLI, FEDE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame reca misure per la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti;

premesso che:

i vantaggi derivanti dal maggior utilizzo di biciclette e biciclette elettriche sono evidenti in termini di riduzione di emissioni di anidride carbonica;

la *cargo bike* è un mezzo di trasporto molto simile ad una bicicletta a tre ruote, specificatamente progettata per il trasporto di carichi, e può essere azionata dalla sola forza muscolare o essere a pedalata assistita. Può essere utilizzata in vari ambiti, dal trasporto di persone al trasporto di merci da parte di attività commerciali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere uno specifico contributo finalizzato a favorire l'acquisto di biciclette, biciclette elettriche, *cargo bike* e *cargo bike* elettriche a pedalata assistita.

G/1586/90/5

GALLONE, BERUTTI, PAPANHEU, BERARDI, Alfredo MESSINA, DAMIANI, PICHETTO
FRATIN, FERRO, FANTETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

è quanto mai urgente, al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio di plastica e di favorire la rigenerazione per il riutilizzo degli imballaggi usati, prevedere un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a limitare la produzione di rifiuti di imballaggio di plastica e di favorire la rigenerazione per il riutilizzo degli imballaggi usati attraverso il sistema del c.d. vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in plastica e alluminio con capacità fino a 3 litri utilizzati da utenze domestiche.

G/1586/91/5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premesso che:

l'emergenza amianto è sempre molto presente in Italia, in special modo nelle scuole;

dagli ultimi dati trasmessi dall'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) emerge uno scenario preoccupante: sono 2.400 le scuole a rischio, che si traducono in 350.000 alunni e almeno 50.000 docenti;

l'amianto è stato ufficialmente bandito nel 1992 con la legge n. 257, ma nonostante ciò, a distanza di 27 anni, il rischio di esposizione continua a incombere sulla salute e sull'ambiente poiché continua ad essere situato principalmente negli edifici pubblici e nelle scuole;

gli ambienti frequentati dai bambini sono quelli a maggior rischio, se si considera che l'ambiente scolastico è quello in cui, in media, un bambino trascorre molto tempo, in termini di anni e di ore giornaliere;

i principali prodotti che contengono amianto nelle scuole sono i ricoprimenti a spruzzo e i rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie e pavimenti vinilici;

l'amianto diventa un serio problema a seconda della friabilità del materiale contenente amianto (MCA), cioè quel materiale che potrebbe essere sbriciolato solamente con la pressione della mano,

impegna il Governo:

a valutare la necessità e l'urgenza di stanziare adeguate risorse finanziarie, a favore dei comuni e delle città metropolitane, al fine della verifica, del monitoraggio del rischio amianto e della conseguente eliminazione dello stesso tramite bonifica, negli edifici pubblici con particolare priorità nelle scuole.

G/1586/92/5

MARCUCCI, FERRARI, MIRABELLI, COLLINA, BINI, CIRINNÀ, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA, TARICCO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22,

premessi che:

il settore siderurgico ha fortemente caratterizzato il tessuto produttivo dell'area di Taranto: l'impianto siderurgico *ex Uva*, il più grande d'Europa, rientra fra i siti di interesse strategico per il nostro Paese;

la crisi del comparto siderurgico, con le connesse criticità ambientali, ha influito negativamente sulla sostenibilità di questo modello di sviluppo, ed è stata riconosciuta l'area di crisi industriale complessa per il territorio dei Comuni di Taranto, Statte, Montemesola, Massafra e Crispiano con il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129;

sono stati numerosi gli interventi per l'area di Taranto e per la gestione commissariale straordinaria del Gruppo ILVA, per la quale è stata essenzialmente approntata una disciplina speciale, derogatoria alla disciplina ordinaria dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, elaborata per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico ovvero in considerazione dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa;

le risorse investite per il polo siderurgico per l'area industriale e per la città di Taranto sono state ingenti, e finalizzate a garantire la prosecuzione dell'attività economica, la tenuta occupazionale e il risanamento ambientale e sanitario dell'area;

considerato che:

con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015 ILVA S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347

del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, la cosiddetta «Legge Marzano», e dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano; in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, ILVA S.p.A. è stata assoggettata alla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria, il cosiddetto «accesso diretto», ovvero la semplificazione dell'ammissione alla procedura conservativa con un rafforzamento dei poteri riconosciuti all'autorità amministrativa e specifiche funzioni del commissario straordinario o dei commissari; per ILVA, caso di particolare complessità, ne furono in effetti nominati tre;

per l'area di Taranto sono state poi emanate ulteriori disposizioni speciali, introdotte con ulteriori provvedimenti d'urgenza, intervenuti anche modificando la disciplina-quadro dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; la gran parte degli interventi è stata adottata nel corso della XVII legislatura;

il decreto-legge n. 1 del 2015 ha disciplinato il passaggio dalla gestione commissariale speciale di ILVA alla nuova gestione commissariale di amministrazione straordinaria; l'organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è subentrato nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di ILVA, di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014; il termine del programma dei Commissari straordinari coincide con il termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (2023, termine di scadenza dell'AIA), come modificato e integrato dal D.P.C.M. del 29 settembre 2017 intervenuto dopo il trasferimento dei complessi aziendali ad ArcelorMittal;

in ragione della peculiare situazione di ILVA, anche le operazioni inerenti la cessione dei beni aziendali, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono state strettamente correlate, soprattutto a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 98 del 2016, alla realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;

quanto alla cessione dei beni aziendali, in data 5 giugno 2017 l'allora Ministro dello Sviluppo Economico Calenda ha firmato il decreto che autorizzava i Commissari straordinari a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA S.p.A ad Am Investco Italy S.r.l (ArcelorMittal e gruppo Marcegaglia, poi uscito dal consorzio di acquisto). L'offerta prevedeva la realizzazione entro il 2023 degli interventi del piano ambientale;

il contratto di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA - firmato nel giugno del 2017 e subordinato a diverse condizioni di efficacia (adozione piano ambientale, controllo antitrust e adozione dell'accordo sindacale, intervenuto il 6 settembre 2018) è divenuto efficace il 1° novembre 2018 ed è stato integrato in data 20 marzo 2019;

nel novembre 2019, come noto, la società ArcelorMittal ha formalmente notificato ai commissari straordinari la volontà di recedere dal contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda del Gruppo ILVA stipulato in data 28 giugno 2017; in merito, sono ancora in corso

le trattative tra la società e il Governo italiano per comporre tale spinosa questione;

considerato altresì che:

come si è detto, nel corso degli anni sono stati numerosi gli interventi normativi a sostegno e tutela dell'area di Taranto, con investimenti ingenti da parte statale che non hanno riguardato esclusivamente il polo produttivo ma anche la città:

– un prestito statale di 300 milioni di euro - concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015 - per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA; l'articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016 ha modificato la tempistica di restituzione allo Stato dell'importo di 300 milioni a favore di ILVA S.p.A., fissandola a 60 giorni dalla data di efficacia della cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA;

– un prestito statale autorizzato fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017 - ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 191 del 2015, modificato da ultimo dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 609, lettera *a*) e *b*) della legge n. 232 del 2016) - per l'attuazione e la realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa; il prestito non è stato del tutto erogato, risultando effettivamente concessi ad ILVA 266 milioni di euro; per quanto riguarda l'estinzione del prestito in questione, essa ha trovato disciplina nel decreto-legge n. 91 del 2017, in ragione del rientro in Italia delle somme rinvenienti dall'esito di procedimenti penali nei confronti di azionisti e amministratori di società del Gruppo per fatti anteriori al suo commissariamento, a valere sulle quali si procede all'estinzione del credito statale. La restituzione del finanziamento, a valere sulle somme rinvenienti dall'operazione di prestito obbligazionario, è stata completata nel corso del mese di gennaio 2018;

– lo Stato è poi intervenuto fornendo garanzia statale su finanziamenti/obbligazioni che l'organo commissariale è stato autorizzato a contrarre: l'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 1 del 2015 ha autorizzato l'organo commissariale a contrarre finanziamenti per 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato;

– finanziamento di 400 milioni è stato concesso - per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale - da Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco Popolare Società Cooperativa;

– Fintecna S.p.A., società totalmente partecipata da Cassa depositi e prestiti, ha proceduto alla liquidazione di 156 milioni di euro ad ILVA S.p.A. - connessi alla liquidazione dell'obbligazione relativa ai danni ambientali, di cui al contratto di privatizzazione del 1995 - a titolo di risoluzione della controversia con la stessa ILVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 1 del 2015;

– sono state inoltre adottate forme alternative di intervento e sostegno, per le specifiche attività di risanamento dei territori e di sostegno alla popolazione interessata dall'emergenza ambientale e sanitaria nell'area dell'ILVA di Taranto, quali quelle contenute nei decreti-legge n. 63 del 2011 e n. 1 del 2015, e nella legge n. 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017), disponendo l'utilizzo di somme sottoposte a sequestro o oggetto di confisca nell'ambito o all'esito dei procedimenti penali pendenti nei confronti di soggetti coinvolti nell'amministrazione e gestione dello stabilimento ILVA di Taranto; l'utilizzo di tali somme (pervenute a maggio 2017 in Italia dai *trustee* esteri presso i quali erano depositate) è stato disciplinato dal decreto-legge n. 91 del 2017;

– risorse per il Contratto istituzionale di sviluppo per la città di Taranto (CIS Taranto), per un valore complessivo di investimenti di oltre 1 miliardo di euro, per il finanziamento di oltre 40 interventi multidisciplinari, ritenuti strategici per lo sviluppo economico, ambientale e sociale del territorio tarantino, relativi ad ambiti settoriali diversi: ambiente (12 interventi, di bonifica e ambientalizzazione dei territori e dei bacini dell'area); infrastrutture portuali e trasporti (5 interventi per un valore complessivo di oltre 400 milioni); sanità (miglioramento e potenziamento dei servizi sanitari sul territorio); rigenerazione urbana (8 interventi, per *social housing*, interventi nel quartiere Tamburi, recupero edifici); riqualificazione e adeguamento degli edifici scolastici (nel quartiere Tamburi); recupero infrastrutturale e valorizzazione artistica dell'Arsenale Militare; beni e attività culturali per la promozione turistica; nel dicembre 2018, l'avanzamento della spesa erogata risultava di oltre 314 milioni di euro,

impegna il Governo:

a proseguire e finalizzare tutti gli interventi tesi:

alla completa realizzazione del Piano di risanamento ambientale al fine di fornire piena tutela sanitaria ed ambientale ai lavoratori e alla popolazione dell'area interessata;

a garantire la permanenza dell'attività produttiva del complesso siderurgico dell'*ex* ILVA di Taranto, garantendo altresì, per questa via, la salvaguardia dei livelli occupazionali diretti e di quelli legati all'indotto, attraverso l'adozione, nel quadro generale anche comunitario di ristrutturazione dei processi industriali, di modalità produttive orientate ad una progressiva decarbonizzazione dell'impianto;

a favorire la completa realizzazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa dichiarata per i territori dei Comuni di Taranto, Statte, Montemesola, Massafra e Crispiano, destinando ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di sviluppo imprenditoriale ricadenti nei predetti Comuni;

a perseguire in tempi rapidi la completa realizzazione degli interventi previsti per lo sviluppo della città di Taranto e previsti nel CIS Taranto, e la finalizzazione degli investimenti così da garantire uno sviluppo equilibrato della città e dell'area tarantina;

a incrementare le risorse del Fondo per la crescita sostenibile, destinando ulteriori risorse all'area di Taranto.

G/1586/93/5

DELL'OLIO, FLORIDIA, DE LUCIA, GALLICCHIO, PUGLIA, GRANATO, Marco
PELLEGRINI, FEDE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

premessi che:

l'articolo 41 del disegno di legge in esame reca disposizioni a favore della famiglia;

il comma 2 dell'articolo 41 prevede un considerevole incremento, in ragione della condizione economica, del contributo a sostegno delle famiglie per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020;

considerato che:

nel 2018 sono 1.394 i minori stranieri per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia a scopi adottivi, in media 1,23 minori adottati per coppia;

nei *report* è presente uno specifico approfondimento sulle adozioni di bambini più grandi a seguito della constatazione che, nell'anno osservato, al momento dell'ingresso in Italia l'età media dei minori varia da 5 a 9 anni. Ciò costituisce un grande cambiamento rispetto al 2000, anno in cui la commissione adozioni internazionali (CAI) ha iniziato la sua attività, nel quale l'età media dei minori variava da 1 a 4 anni;

prima di essere adottati tutti i bambini, non solo quelli provenienti da paesi esteri, vivono esperienze di separazione, perdita e abbandono, esperienze dolorose che hanno una forte incidenza nei processi di sviluppo e dell'apprendimento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere uno specifico contributo finalizzato a garantire il necessario sostegno economico alle famiglie adottive per le spese necessarie alle attività di psicomotricità, logopedia e psicoterapia attestate da certificato medico.

G/1586/94/5

LEONE, ANGRISANI, LANNUTTI, MARINELLO, LA MURA, ORTIS, FENU, ABATE, CAMPAGNA

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*»;

premesso che:

l'articolo 41 reca disposizioni in favore della famiglia, istituendo il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia";

le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli;

in particolare, appare necessario prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale dei minori facenti parte di famiglie monoparentali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare la dotazione del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" al fine di destinare una quota alle famiglie monoparentali;

nell'ambito degli importi destinati alle famiglie monoparentali, a valutare l'opportunità di destinare una quota pari al 50%, ad interventi, volti a prevenire situazioni di povertà, di esclusione sociale, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa dei minori.

emendamenti**Art. 7.****7.3 (testo 3)**

MANCA, FERRARI, TARICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «685 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

Conseguentemente:

– dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 per sostenere il tempestivo avvio degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, anche ai sensi di

quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono definite le modalità di attivazione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa - Invitalia per lo svolgimento delle attività di centrale di committenza e di supporto tecnico specialistico a favore delle amministrazioni centrali. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa - Invitalia stipula all’uopo una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione delle misure di cui al presente comma.

3-ter. All’articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: ”Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici volto alla prevenzione di fenomeni di *veichle ramming-attack* attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN)”;

b) al comma 2 dopo la parola: ”2019”, sono aggiunte le seguenti: ”e di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021”. Al medesimo comma sostituire l’ultimo periodo con il seguente: ”Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie”;

c) al comma 3 dopo le parole: ”1,5 milioni di euro per il 2019”, sono aggiunte le seguenti: ”e a 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021”»;

– all’articolo 8:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «Per ciascuno degli anni» fino a: «euro annui» con le seguenti: «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l’anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;

b) sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per l’anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 10 gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell’interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

3. Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 12 gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

4. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»;

e) al comma 16 sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 0.

Art. 8.**8.88 (testo 2)**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 29 con il seguente:

«29. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 134 è sostituito dal seguente:

''134. Al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2020-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 100 milioni per l'anno 2020, di 235 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 455 milioni di euro per l'anno 2023, di 465 milioni di euro per l'anno 2024, di 505 milioni di euro per l'anno 2025, di 640 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.050 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 1.210 milioni di euro per l'anno 2033 e di 850 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 28 febbraio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano''»;

b) dopo il comma 31, inserire i seguenti:

«31-bis. Al fine di favorire interventi straordinari per la messa in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie, ivi incluse le relative indagini tecnico diagnostiche, nonché interventi sulla viabilità provinciale e per la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica superiore, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di euro 500.000.000 per l'anno 2020, di euro 700.000.000 per l'anno 2021, di euro 900.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.000.000.000 di euro per l'anno 2023.

31-ter. Il fondo di cui al comma 31-bis è ripartito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di programmi settoriali presentati dalle singole amministrazioni Provinciali entro il 31

gennaio 2020 che individuano anche le esigenze da finanziare prioritariamente. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal comma 31-*bis*. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I decreti di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.

31-quater. All'onere derivante dal comma 31-*bis* si provvede:

a) quanto a euro 500.000.000 per l'anno 2020, euro 700.000.000 per l'anno 2021, euro 900.000.000 per l'anno 2022 ed euro 1.000.000.000 di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7 comma 1».

All'onere derivante dal comma 29 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7.

8.1000

IL GOVERNO

al comma 25, ultimo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le seguenti: «ed il Ministro per la famiglia».

8.0.31 (testo 4)

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)

1. Al fine di promuovere in via sperimentale la rottamazione di autovetture particolarmente inquinanti, senza acquisto di un nuovo veicolo, ai residenti nel territorio nazionale che rottamino la propria autovettura entro il 31 dicembre 2020, è assegnata una carta elettronica dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2020 per l'acquisto di biciclette e monopattini elettrici fino ad 1 kw di potenza. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. La rottamazione di cui al comma 1 riguarda le autovetture con classificazione Euro 3 e precedenti.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della carta di cui al comma 1.

4. Per gli interventi di installazione della cartellonistica necessaria alla regolazione della circolazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 4 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stanziato un milione di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del ministero delle infrastrutture sono stabilite le regole di accesso al finanziamento da parte dei Comuni. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per il 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

Art. 12.**12.0.7 (testo 2)**

COLLINA, FERRARI, LAUS, TARICCO, Assuntela MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e bioliquidi sostenibili in impianti già ammortizzati)*

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2030 in ambito europeo per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di ridurre l'impatto ambientale derivante dalla produzione di anidride carbonica, nonché al fine di realizzare processi di produzione mediante economia circolare, agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, bioliquidi sostenibili, prodotti e sottoprodotti, di cui all'articolo 23 del D.M. sviluppo economico 23 giugno 2016 e all'articolo 13 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, non più beneficiari al 31 dicembre 2018 e/o entro il 31 dicembre 2025 degli incentivi sull'energia elettrica prodotta, è concesso, fino al 31 dicembre 2030 e comunque per 10 anni dalla data di riconoscimento dell'incentivo stesso, un incentivo sull'energia prodotta, in aggiunta ai ricavi di vendita dell'energia sul libero mercato.

2. L'incentivo è erogato sulla base dei seguenti criteri:

a) deve essere tale da compensare la differenza tra i costi a carico del beneficiario ed i ricavi, in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario dell'impianto, ivi inclusa l'equa remunerazione;

b) deve essere verificata, con cadenza annuale, la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. Al fine di salvaguardare la produzione da fonti rinnovabili, con delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono definite ai sensi del comma precedente le modalità operative per l'erogazione dell'incentivo.

3. La concessione dell'incentivo agli impianti di cui al comma 1, è subordinata all'attestazione da parte della Regione della validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387».

Art. 18.**18.0.92 (testo corretto)**

DAMIANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sopprimere il comma 361.»

18.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono aggiunti i seguenti:

"320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette"; al comma 3, le parole: "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti".

All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque". Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi del relativo articolo 14, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, è autorizzata per l'anno 2020,

secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze di supporto alle attività delle Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.

320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, per come progressivamente modificata dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e dall'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA A

Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

Presidente del Consiglio di Stato	n. 1
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato	n. 1
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato	n. 22 (*)
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale	n. 24
Consiglieri di Stato	n. 102 (*) (**)
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari	n. 403 (***)

(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.

(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426".

2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020" sono abrogate.

3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "di 5 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020:

2021: – 115.179;

2022: – 115.179.

18.0.1001

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Rafforzamento del ruolo della magistratura contabile a tutela del sistema di finanza pubblica)

1. All'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, primi referendari, referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse"».

Conseguentemente, la Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 3.143.004;
2021: – 3.200.873;
2022: – 5.008.352.

Art. 25.

25.0.7 (testo 2)

BINI, TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 56-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 31 dicembre 1986 aggiungere il seguente comma:

”3-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. n. 2135 c. c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento”».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000;
2022: – 3.000.000.

Art. 28.**28.30 (testo 2)**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2020 e di euro 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.»

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

28.48 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 15, sostituire le parole: «per l'anno 2020 di euro 16 milioni», con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2020 di euro 76 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

Art. 30.**30.0.29 (testo 3)**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 30-bis.***(Ripristino IRI)*

1. L'articolo 1, comma 1055 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, valutati in euro 1.986,6 milioni per il 2020, 1.238, 1 milioni per il 2021, 1.236,6 milioni per il 2022, 1.250 milioni per il 2023, 1.253, 1 milioni per il 2024 e 1.255, 3 milioni per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

Art. 32.**32.0.145 (testo 2)**

VALENTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento previsto e soddisfazione dei creditori, la società EAV s.r.l. è autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo materiale circolante su ferro e gomma, in coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e

garantendo un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 36.

36.0.4 (testo 3)

VONO, MAGORNO, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di ZES)

1. All'articolo 5, del testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123, recante: "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.", al comma 2 eliminare il seguente periodo: "Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.", conseguentemente al termine del medesimo comma 2 aggiungere le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente alle aree facenti parte del demanio marittimo che ricadono nell'ambito portuale soggetto alla competenza delle Autorità portuali o Autorità di sistema portuale, si applicano anche ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994".

2. L'efficacia di cui al precedente comma, è a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.11 (testo 3)

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, MORONESE, ORTIS, MATRISCIANO, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, BOTTO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interventi per le aree protette)

1. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere *d*), *f*), *o*) e *cc*) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 4.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

36.0.12 (testo 2)

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata "ZES" per le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e nella Provincia di Rovigo i Comuni di: Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelnuovo Bariano e Melara.

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. La ZES di cui al comma 1 è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione Veneto, corredata da un piano di sviluppo strategico.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione della ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

6. In base alla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014, sono inserite come Zone economiche Speciali, le aree individuate nell'Allegato al provvedimento della Commissione, "Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'art. 107, paragrafo 3 lettere a) e e), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dal 1.01.2017 al 31.12.2020 - Zone c non predefinite ex articolo 107, paragrafo 3 lettera c)".

7. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

36.0.19 (testo 2)

PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, SANTILLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 36-bis.***(Disposizioni in materia di ZES)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente alle aree facenti parte del demanio marittimo che ricadono nell'ambito portuale soggetto alla competenza delle Autorità portuali o Autorità di sistema portuale, si applicano unicamente ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99 della presente legge».

Art. 39.**39.0.59 (testo 2)**

RUSSO, ORTIS, DE LUCIA, NOCERINO, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, VANIN, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI, MARILOTTI, LA MURA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Fondo prevenzione randagismo)*

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «210 milioni».

Art. 41.

41.0.32 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per le famiglie a basso reddito)

1. Per sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minore, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2020, dall'imposta lorda è prevista una detrazione relativa agli oneri sostenuti dal contribuente per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i minori di età compresa tra 5 e 18 anni, ad attività musicale eseguita presso:

a) i conservatori di musica e le istituzioni legalmente riconosciute dell'AFAM ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n.508 e successive modificazioni;

b) le scuole di musica iscritte ai registri regionali;

c) i cori, le bande e le scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione;

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per favorire la pratica della musica", con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, si provvede a definire l'aliquota della detrazione, il massimo dell'ISEE per il quale interviene per la detrazione ed il valore massimo di tale detrazione».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

Art. 44.**44.5 (testo 2)**

CAMPARI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. 9. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei Comuni della Provincia di Parma, designata capitale europea della cultura per il 2020, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo.

2-ter. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa di euro 1,5 milioni per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.».

Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

44.32 (testo 2)

MALAN, SACCONI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017.

4-ter. In deroga alla disciplina vigente in materia di erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), l'integrazione di cui al comma 4-bis è assegnata ai teatri di rilevante interesse culturale per i quali sussistano i seguenti requisiti:

a) abbiano effettuato successivamente al 1° gennaio 2012 lavori di ristrutturazione degli edifici e messa in norma degli impianti tecnologici necessari per assicurare l'agibilità del teatro e il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di prevenzione antincendio;

b) i costi della produzione risultanti dal conto economico al 31 dicembre 2018 siano superiori a 5 milioni di euro e la media del contributo assegnato a valere sul Fondo unico dello spettacolo negli anni 2018 e 2019 non sia superiore al 15 per cento dei costi della produzione così determinati.

4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna le risorse finanziarie di cui al comma *4-bis* ai teatri che ne hanno diritto ai sensi del comma *4-ter*, determinando il contributo spettante a ciascuno in misura proporzionale alla differenza tra il 15 per cento e il rapporto percentuale di cui alla lettera *b)* del medesimo comma *4-ter*. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministero eroga le risorse assegnate ai sensi del periodo precedente. I teatri di rilevante interesse culturale ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

44.52 [già emendamento 43.0.11 (testo 3)]

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*4-bis.* All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n.232, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017";

b) il secondo periodo è soppresso.

4-ter. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui al comma 627 citato al comma *4-bis*, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

44.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 6.500.000;

2021: - 6.500.000;

2022: - 6.500.000.

Art. 47.**47.0.1000**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 47-bis.

(Razionalizzazione delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni centrali)

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa e di accrescere la qualità, la sicurezza, l'efficienza energetica e la continuità operativa dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione centrale, come definiti dall'articolo 33-septies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad esclusione dei CED di cui al comma 3 dello stesso articolo 33-septies, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, sentite le amministrazioni centrali, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta

un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la razionalizzazione e il consolidamento degli stessi CED.

2. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove l'attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 e adotta ogni atto necessario a tal fine. Agli atti di cui al primo periodo non si applica l'articolo 14-*bis*, comma 2, lettere *c*), *f*) e *g*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 53.

53.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1, sostituire le parole: «europea.» con le seguenti: «europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)»;*

b) *al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

53.0.30 (testo 3)

COLLINA, FERRARI, LAUS, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-*bis*.

1. Al fine di sostenere il processo di digitalizzazione della logistica del paese con particolare riferimento ai porti, interporti, ferrovie e autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, a partire dall'anno 2020 l'importo di 5 milioni di euro all'anno è destinato al finanziamento, investimenti e spesa corrente, delle attività del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico di cui al comma 1 apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi. In ogni caso, la quota relativa alla spesa corrente di cui al comma 1, non potrà superare il 50 per cento del valore totale del contributo annuo».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: «è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 367 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 332 milioni di euro per l'anno 2025 e di 413 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Art. 55.

55.0.35 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Retribuzione individuale di anzianità)

1. Nei confronti della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, a cui sono estesi gli effetti dell'articolo 1, comma 435 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che in sede di rinnovo contrattuale 2016-2018 ha ottemperato al disposto dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, procedendo all'armonizzazione e o unificazione dei trattamenti economici accessori, vengono meno, a far data dall'inizio del triennio contrattuale 2019-2021, gli effetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per far fronte alle carenze del personale delle professioni sanitarie non dirigenziale in relazione alla necessità di garantire la continuità assistenziale e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021, di 9 milioni di euro per l'anno 2022,

di 11 milioni di euro per l'anno 2023, di 14 milioni di euro per l'anno 2024, di 16 milioni di euro per l'anno 2025, di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale del comparto sanità, da destinare, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva, al perseguimento di obiettivi di miglioramento dell'assistenza e all'incentivazione del personale delle professioni sanitarie».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2020-2022 e sue proiezioni apportare le seguenti modifiche:

2020: – 7.000.000;
2021: – 8.000.000;
2022: – 17.000.000.

55.0.121 (testo 2)

PAROLI, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e s.m.i., in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità ad esaurimento, con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incarichi. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti, pari 68 milioni di euro l'anno, l'INPS provvede a valere sulle risorse previste all'articolo 22, comma 3, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per 50 milioni di euro a decorrere dal 2020 e, per 18 milioni, nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Restano a disposizione, altresì, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi spese riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro e enti previdenziali di cui al decreto legge 463/1983, convertito, dalla legge 638/1983.

Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

55.0.157 (testo 2)

STABILE, DAL MAS, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019, sostituire il comma 4-*bis* con i seguenti:

''4-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano alle Regioni autonome e alle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

4-*ter*. Le regioni autonome e le province autonome provvedono alle attività di cui al comma 4-*bis* nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.''.».

55.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria)

1. All' articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 432, è inserito il seguente:

''432-*bis*. Il Ministero della salute, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto

del Ministro della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui gli Istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432''».

Art. 56.

56.1 (testo 2)

NANNICINI, LAUS, MANCA

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che non percepiscano nessun ammortizzatore sociale e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è incrementata di 108 milioni di euro per il 2020, 218,7 milioni di euro per il 2021, 184,6 milioni di euro per il 2022, 124,4 milioni di euro per il 2023, 57,1 milioni di euro per il 2024 e 2,2 milioni di euro per il 2025» con le seguenti: «è incrementata di 133 milioni di euro per il 2020, 243,7 milioni di euro per il 2021, 209,6 milioni di euro per il 2022, 149,4 milioni di euro per il 2023, 82,1 milioni di euro per il 2024 e 27,2 milioni di euro per il 2025»;

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 315 milioni di euro per l'anno 2025».

Art. 60.**60.0.95 (testo 2)**

CANTÙ, CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Norme per l'adozione del sistema di rating prestazionale nelle filiere agroalimentari)

1. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti di *governance* per la programmazione e il controllo in materia di prevenzione veterinaria, nell'ambito del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale previsto dal regolamento UE 2017/625, per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, è finanziata nel limite di spesa 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la sperimentazione, su base volontaria, di un sistema di valutazione degli operatori, di seguito rating, ai sensi dell'art. 11 del medesimo Regolamento 625 del 2017, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane.

2. Il *rating* è fondato sulla valutazione della corrispondenza dei singoli operatori economici delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione a criteri che determinino livelli più alti ai normali standard di conformità in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare, secondo formule che tengano conto delle variabili in percentuale rispetto ai pesi predeterminati e che soddisfino le seguenti condizioni:

a) assicurare il nesso comprovato tra la provenienza e la qualità dell'alimento quale livello di eccellenza, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra la proprietà nutritiva e l'appropriatezza del consumo nella giornata alimentare;

b) determinare quali azioni di filiera sono necessarie al raggiungimento di *standard* qualitativi elevati;

c) rendere evidente al consumatore finale, secondo criteri di trasparenza, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento degli *standard* qualitativi previsti dal *rating*.

3. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stipulano una convenzione con un soggetto pubblico o privato che risulti in possesso dei seguenti requisiti diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di *rating* prestazionale: a) integrità e trasparenza; b) metodologie di calcolo rigorose e sistematiche; c) esperienza pluriennale nei processi di valutazione del me-

rito; *d*) elevata professionalità e competenza; *e*) riconoscimento in ambito europeo ed internazionale.

4. Nella convenzione sono definiti i compiti del concessionario, in particolare volti a:

a) elaborare il modello di *rating* prestazionale da attribuire, su base volontaria, ai singoli operatori economici della filiera agroalimentare;

b) predisporre le modalità di verifica, rispondenza e mantenimento al *rating* da parte dei singoli operatori economici;

c) pubblicare sui siti istituzionali o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il *rating* dei singoli operatori in base al risultato raggiunto, assicurando che non vengano divulgate le informazioni coperte dal segreto professionale;

e) elaborare un modello di valutazione e certificazione anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle piattaforme informatiche per la tracciabilità delle informazioni al fine di coniugare la qualità e la sicurezza degli alimenti con la valorizzazione dell'eccellenze del "made in Italy";

f) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione annuale delle attività ed interventi adottati nell'anno precedente.

5. Sulla base dei risultati raggiunti, laddove il sistema di *rating* evidenzia l'alta qualità della prestazione, è rilasciata una certificazione di eccellenza delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione, che può essere apposta sul prodotto commercializzato al fine di informare il consumatore sulla sua qualità e sicurezza.

6. Al fine di sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari per l'ottenimento del *rating* prestazionale, di cui ai precedenti commi, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali è istituito un fondo denominato "Eccellenze Italia", con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato a generare interventi di natura premiale in favore degli operatori economici della filiera a seguito della positiva valutazione del *rating*, sotto forma di agevolazioni fiscali e di incentivi per l'innovazione tecnologica e gli investimenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo, secondo principi di proporzionalità rispetto ai risultati di *rating* ottenuti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

60.0.121 (testo 2)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Misure per favorire l'economia circolare del territorio)*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas di qualunque potenza elettrica realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020 e la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, è riconosciuta per ogni MWh immesso in rete una tariffa pari a 220 euro/MWh per quindici anni a condizione che l'entrata in esercizio in assetto riconvertito avvenga almeno un anno prima del termine del regime di incentivazione in corso. La tariffa è pari a 225 euro/MWh nel caso in cui il periodo di un anno sia incrementato a due anni e a 230 euro/MWh nel caso in cui il periodo di due anni sia incrementato a tre anni. Agli impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 non si applicano le predette condizioni temporali e la tariffa è pari a 230 euro/MWh. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica prevedendo che siano poste a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera b), del vigente Testo Integrato Trasporto, alimentato dalla componente tariffaria ASOS e dall'elemento A3RIM della componente tariffaria ARIM.

2. Al decreto ministeriale 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

''o-bis) digestato equiparato: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo

di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica'';

b) al Titolo IV, dopo il Capo IV, è inserito il seguente:

''CAPO IV-BIS.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO

Art. 32-bis.

(Condizioni di equiparabilità)

1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;

b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

c) una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

Art. 32-ter.

(Modalità di utilizzo)

1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti metereologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

Art. 32-quater.

(Controlli)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto

delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

2. Le analisi di cui al precedente comma sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 in favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad autorizzare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad apportare le conseguenti variazioni allo stato di previsione"».

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - ;

2022: - .

60.0.162 (testo 3)

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 60-bis.

(Misure per prevenire la proliferazione della fauna selvatica)

1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, una quota delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in misura non inferiore a 10 milioni di euro, da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, è destinata alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere

di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

60.0.163 (testo 3)

VALLARDI, BRUZZONE, CENTINAIO, BERGESIO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per prevenire la proliferazione della fauna selvatica)

1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al conte-

nimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

Art. 69.

69.1 (testo 2)

ROMEO, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, Emanuele PELLEGRINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 69-bis. - (Rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti enti locali) – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa di cui al comma 2, è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali, anche mediante, accollo, estinzione o rifinanziamento con emissione di titoli di Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro il 31 marzo 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure

di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali e adottate le modalità attuative secondo i seguenti criteri e principi:

a) prevedere la nomina di apposito Commissario Straordinario, a cui affidare la gestione delle operazioni di rinegoziazione/ristrutturazione del debito dei singoli enti locali, la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario;

b) prevedere l'attribuzione di una quota degli eventuali risparmi di spesa per interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione a carico dei medesimi enti locali titolari del mutuo, come quota di contribuzione per eventuali oneri di estinzione anticipata del debito, ovvero come maggiori risorse per spesa di parte corrente.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 finalizzato alla ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali di cui al comma 1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Art. 70.**70.0.26 (testo 2)**

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

(Trasporto pubblico locale Piemonte)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. Il predetto importo, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1, è portato in prededuzione dalla quota spettante alla medesima Regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata ad apposita ed espressa rinuncia da parte della Regione Piemonte a quota parte delle risorse di cui alle delibere CIPE n. 54/2016, 98/2017, 100/2017, 107/2017 e 18/2018».

Art. 78.**78.6 (testo 3)**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

L'articolo 78 è soppresso.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma precedente, pari a euro 332,6 milioni nel 2020, 387,4 milioni nel 2021, 378,8 milioni nel 2022, 369,6 milioni nel 2023 e 362,9 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla mi-

sura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

Art. 79.

79.4 (testo 2)

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 1.079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1.781,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.720, 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

Art. 87.

87.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

''4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l'Automobile Club d'Italia e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completarsi comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le scadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli STA appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo

determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358''.

1-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

''c) l'articolo 264 è abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020''».

Art. 100.

100.1 (testo 2)

PIROVANO, FREGOLENT, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «da destinare ai territori delle Regioni a statuto speciale» con le seguenti: «da destinare ai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «a statuto speciale» con le seguenti: «e le province autonome di Trento e Bolzano».
